CAMERA DEI DEPUTATI N. 3223

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

—

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria

Presentato l'11 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La indicazione del numero di codice fiscale negli atti e documenti per i quali essa è prevista, costituisce, per effetto delle disposizioni dettate in sede di riforma tributaria, un elemento fondamentale per il buon funzionamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. L'utilizzazione di detto codice, infatti, consente non solo lo svolgimento delle procedure automatizzate adottate dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ma anche l'unificazione, in capo al medesimo soggetto, di tutte le informazioni, fiscalmente rilevanti, raccolte nei vari archivi dell'anagrafe tributaria.

Recenti innovazioni legislative hanno esteso l'obbligo di indicazione del codice fiscale (in particolare con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria è stata estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio e con le altre amministrazioni pubbliche), aumentando così notevolmente la platea dei dati alfa-numerici gestita dall'anagrafe tributaria (il numero di codici fiscali trattati annualmente supera ampiamente i 100 milioni).

Per la violazione dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale sono state previste rigorose sanzioni dalla normativa delegata (decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) e dalla sua successiva evoluzione (decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni).

Pur avendo l'esperienza di questi anni di applicazione del sistema informativo dimostrato che l'utilizzazione del codice fiscale costituisce adempimento generalmente osservato dai soggetti obbligati, già nel primo periodo di applicazione delle norme riguardanti il codice fiscale, le omesse o carenti indicazioni sanzionabili hanno costituito un insieme rilevante di infrazioni che ha ingenerato un insostenibile aggravio di lavoro per gli uffici, anche in relazione al contenzioso determinato dalle ricorrenti difficoltà di notifica (che presuppone ovviamente la identificazione del soggetto cui la violazione è imputabile) dell'atto di irrogazione delle pene pecuniarie.

A seguito della notevole estensione dell'obbligo di indicazione del codice fiscale, si è dovuto constatare che oggi – sebbene il sistema informativo sia dotato di particolari procedure per migliorare l'acquisizione dei dati, sia attraverso procedure automatiche che recuperano taluni tipi di errore compiuti nella scrittura del codice sia con procedure che, attraverso l'invio di cartoline agli interessati, consentono di acquisire, all'atto della restituzione delle cartoline stesse, l'informazione corretta negli archivi anagrafici del sistema e malgrado che la legge 22 dicembre 1980, n. 882 abbia dettato norme di sanatoria per tali infrazioni – lo svolgimento degli adempimenti connessi alla irrogazione delle sanzioni per irregolarità solo formali (non attinenti, cioè, a fatti di sottrazione agli obblighi tributari) è tale da assorbire in grande misura la capacità operativa degli uffici finanziari rispetto alla attività di repressione di inosservanze che comportano, invece, un'effettiva evasione di imposta.

Si rende ora, pertanto, indispensabile dettare una disciplina di sanatoria per le infrazioni e le irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria, disciplina che, ricollegandosi a quella emanata con la legge n. 882 del 1980, ne estende le disposizioni alle violazioni commesse fino al 1° luglio 1985.

A tanto si provvede con l'articolo 1 del presente disegno di legge, che, al comma 1, prevede, appunto, una sanatoria per le infrazioni commesse fino al 1° luglio 1985, sulla base degli stessi princìpi e criteri enunciati dalla legge 22 dicembre 1980, n. 882. Con tale disposizione si esime dalla applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni concernenti l'anagrafe tributaria ed il codice fiscale dei contribuenti, offrendo la possibilità di regolarizzare le singole posizioni, con particolare riguardo sia ai casi in cui al soggetto interessato sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste da parte dello stesso interessato, sia ai casi di omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale negli atti e negli altri documenti. Viene inoltre offerta la possibilità di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo, da parte dei soggetti che sono tuttora in possesso di quello provvisorio. Correlativamente vengono richiamate le disposizioni dell'articolo 11 della predetta legge n. 882 del 1980, per la sospensione e l'eventuale estinzione dei giudizi in corso.

Con il comma 2 si provvede a confermare l'efficacia degli atti emessi da uffici pubblici e delle iscrizioni negli albi degli ordini professionali e nei registri tenuti dalle camere di commercio, nonché negli altri albi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, sulla base di domande prive della indicazione del numero di codice fiscale; viene altresì stabilito che resta ferma anche l'efficacia delle formalità eseguite fino al 1° luglio 1985 dal Pubblico registro automobilistico in base a richieste prive dell'indicazione del numero di codice fiscale.

Il comma 3 riguarda le violazioni relative alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale sui documenti di accompagnamento dei beni viag-

gianti, anch'esse commesse fino al 1° luglio 1985.

Il comma 4 è volto ad estendere la sanatoria alle violazioni dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice meccanografico nelle dichiarazioni doganali in forma scritta, obbligo, questo, introdotto, a decorrere dal 1° aprile 1983, dall'articolo 5, commi 62 e 63, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo 1, si stabilisce che non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore del provvedimento, relative ad infranzioni sanate con il provvedimento stesso.

L'articolo 2 prevede che la disciplina illustrata entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta ufficiale.*

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 1° luglio 1985 nonché ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonché l'efficacia delle formalità eseguite fino al 1° luglio 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

3. Le pene pecuniare previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 1° luglio 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo

comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 1° luglio 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantadue e sessantatre dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.